

Biella 10 agosto

ALLE DITTE NS. ASSOCIATE

**Oggetto: TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ULTERIORE DETRAZIONE
L. n. 21/2020**

La Legge n. 21/2020 ha previsto che, a seguito dell'abrogazione del Bonus Renzi (D.L. n. 66/2014), a far data dal 01 luglio 2020 siano introdotte, alternativamente, due nuove misure:

- un trattamento integrativo per chi ha redditi fino a 28.000 euro pari a 600 euro per l'anno 2020 innalzato a 1.200 euro dal 2021 (€ 100,00 mensili) ;
- una ulteriore detrazione fiscale di importo compreso tra 600 euro e 480 euro calcolata in proporzione al reddito per chi ha reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro e di importo compreso tra 480 euro e 0 euro calcolata in proporzione al reddito per soggetti il cui reddito complessivo è compreso tra 35.000 euro e 40.000 euro. **Tale ulteriore detrazione dovrà essere riconosciuta fino al 31 dicembre 2020**

Il nuovo Bonus (analogamente al precedente) spetta al lavoratore solo se l'imposta lorda (IRPEF) è maggiore dell'importo delle detrazioni da lavoro dipendente, spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR ad eccezione della clausola di salvaguardia introdotta dall'art. 128 del D.L. 34/2020;

Come già avveniva per il Bonus 80 euro, la normativa prevede che il datore di lavoro deve automaticamente riconoscere mensilmente il "Trattamento integrativo" o la "Ulteriore detrazione fiscale" sulla base dei dati reddituali in suo possesso.

Qualora il dipendente decidesse di rinunciare al credito o voglia comunicare dati reddituali diversi deve comunicarlo al datore di lavoro.

IL PRESIDENTE
Angelo Sacco

UFFICIO PAGHE
Alberto Barazia
Consulente del Lavoro